



COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 19/03/2026

originale

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO E NON ESCLUSIVO DEI LOCALI POSTI AL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA SALETTO N. 9/3 – SAN MARINO DI BENTIVOGLIO, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SANITARI, SOCIO-SANITARI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO DELLA PERSONA.

L'anno **Duemilaventisei** e questo dì **Diciannove** del mese di **Marzo** alle ore **12:00** in Bentivoglio nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

VECCHI ALICE	Sindaca	Presente
NICOLODI CHIARA	Vice Sindaca	Presente
GALLETTI ORIANA	Assessore	Presente
ARDIZZONI GIUSEPPE	Assessore	Presente
RENNA ROSARIO SERGIO	Assessore	Presente

Presiede l'adunanza la Sindaca VECCHI ALICE

Partecipa il sottoscritto Luigi Perrone, Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

La Sindaca, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO E NON ESCLUSIVO DEI LOCALI POSTI AL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA SALETTO N. 9/3 – SAN MARINO DI BENTIVOGLIO, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SANITARI, SOCIO-SANITARI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO DELLA PERSONA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna, attraverso la L.R. n. 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”, riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale, partecipazione e autogoverno della società civile valorizzando e sostenendone le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni a essi assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della Legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;
- quest’ultima norma dispone che “i Comuni e le Province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il medesimo Codice sopra citato definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017);

Premesso, inoltre, che:

- l’articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall’operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 - comma 3, del D.Lgs. 117/2017);
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);
- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

Dato atto che il Comune di Bentivoglio è proprietario dell’immobile sito in via Saletto n. 9/3, frazione San Marino di Bentivoglio, e intende concedere in uso a titolo oneroso e non esclusivo, a due associazioni, gli spazi al

primo piano dell'immobile censito al foglio 42, mappale 25, sub. 7, a eccezione di una porzione destinata ad ambulatorio medico, come indicato nella planimetria allegata. Quest'area dovrà rimanere di esclusivo uso dell'amministrazione comunale per un eventuale insediamento del medico di base e pertanto è esclusa dalla convenzione. L'immobile, sarà oggetto di gestione condivisa, da parte di massimo due associazioni aggiudicatrici, in riferimento agli orari e ai giorni di utilizzo.

Considerato che:

- è interesse dell'Amministrazione Comunale favorire la realizzazione di progetti socio-sanitari e di benessere psicofisico della persona, in collaborazione con il Terzo Settore, valorizzando gli spazi pubblici e favorendone la fruizione condivisa;
- l'Amministrazione intende concedere in uso a titolo oneroso e non esclusivo due spazi dei locali del primo piano dell'immobile a eccezione di una porzione destinata a un ambulatorio medico, assegnandoli a due soggetti diversi (associazioni o enti del Terzo Settore) individuati tramite avviso pubblico, per la realizzazione di due distinte attività di interesse pubblico in ambito socio-sanitario, sportivo e di benessere psicofisico della persona, anche in sinergia con le politiche comunali di promozione della salute, dello sport, dell'inclusione sociale e cittadinanza attiva;
- la gestione condivisa di tali spazi rappresenta un'opportunità per rafforzare la rete delle realtà associative locali, sostenere percorsi di prevenzione e promozione dello sport e del benessere, e offrire servizi e attività di prossimità a favore dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione (anziani, persone con disabilità e mobilità ridotta, malati oncologici, famiglie e giovani);

Rilevato opportuno approvare le linee di indirizzo per la pubblicazione dell'avviso, che definiscono le modalità di partecipazione, i criteri di valutazione e gli obblighi del soggetto affidatario;

Preso atto che, per le finalità sopra richiamate, il progetto da presentare dovrà prevedere proposte rivolte alle categorie sopra indicate, comprendenti attività: ricreative, sportive e di cura; sia iniziative di informazione e sensibilizzazione su tematiche di pubblico interesse, quali ambiente, salute, memoria, benessere psicofisico;

Dato atto che i sopra citati beni immobili appartengono al "patrimonio indisponibile" dell'Ente e che attualmente non sono beni strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali e non vengono utilizzati dall'Amministrazione Comunale;

Ritenuto, a tale scopo, utile concedere l'utilizzo degli spazi sopra individuati ad associazioni del Terzo Settore affinché possano svolgere attività a favore della comunità e potenziare una rete di relazioni positive fra le associazioni stesse, e con i cittadini, stabilendo i seguenti elementi generali:

- indicazione della procedura comparativa tramite manifestazione di interessi per la concessione in uso a titolo oneroso e non esclusivo, degli spazi all'interno dei locali al primo piano dell'immobile a eccezione di una porzione destinata a un ambulatorio medico, a fronte della realizzazione di un progetto di attività con un periodo massimo di 4 anni;
- assenza di oneri a carico dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione dei progetti e delle attività;
- soggetti beneficiari: associazioni del Terzo Settore non a scopo di lucro (organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, sportiva, e di cura/benessere/salute ecc.);

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2025 esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il DUP 2026/2028 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2025, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione – parte contabile 2026/2028;
- lo Statuto Comunale;

Visto il vigente “Regolamento per la concessione di contributi e benefici, patrocinio e gestione delle sale comunali in esclusiva” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31/05/2022;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, recante “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- il Codice Civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti, o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, e che lo stesso è inserito all’originale del presente atto;

Acquisito altresì il parere favorevole reso dal Responsabile del 1° Settore “Affari Interni e Istituzionali” alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e inserito all’originale del presente atto;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di valutare opportuno, e utile per il territorio di Bentivoglio, concedere a massimo due associazioni del Terzo Settore, degli spazi individuati presenti al primo piano dell’immobile, ubicato in via Saletto 9/3 nella frazione di San Marino, censiti al foglio 42, mappale 25, sub. 7, come da planimetria allegata da destinare a:
 - polo per lo sport, la salute e il benessere psicofisico;
 - attività di prevenzione, riabilitazione e promozione della salute;
 - iniziative educative, divulgative e di supporto psicosociale.
- 2) di approvare a tale scopo i seguenti indirizzi generali:
 - indicazione della procedura comparativa tramite manifestazione di interessi per la concessione in uso a titolo oneroso e non esclusivo, degli spazi all’interno dei locali al primo piano dell’immobile ad eccezione di una porzione destinata a un ambulatorio medico, a fronte della realizzazione di un progetto di attività con un periodo massimo di 4 anni;
 - assenza di oneri a carico dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione dei progetti e delle attività;
 - soggetti beneficiari: associazioni del Terzo Settore non a scopo di lucro (organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, sportiva, e di cura/benessere/salute ecc.);;
- 3) di approvare i seguenti indirizzi specifici:
 - gestione, in convenzione, degli spazi dei locali del primo piano dell’immobile sito in via Saletto 9/3, nella frazione di San Marino, per promuovere attività di carattere sportivo, socio-sanitario e di prevenzione, favorendo l’inclusione, il benessere psicofisico e la salute della comunità, attraverso percorsi volti al rafforzamento dell’autonomia individuale e di gruppo, alla responsabilizzazione, alla condivisione di pratiche salutari, alla promozione di relazioni intergenerazionali e tra le associazioni del territorio, e alla realizzazione di scambi progettuali con la realtà ospedaliera territoriale.
 - determinazione del canone di concessione in € 55,00 mensili per ogni associazione, salvo diversa determinazione nel caso di assegnazione a un unico soggetto;
 - gestione condivisa degli spazi tra massimo due associazioni concessionarie, definita sulla base dei giorni e delle fasce orarie richiesti in sede di candidatura e successivamente disciplinati in convenzione;

- la definizione delle seguenti fasce orarie di utilizzo:
 - fascia mattutina: dalle ore 08.00 alle ore 13.30;
 - fascia pomeridiana: dalle ore 14.30 alle ore 20.30;
 - la fascia serale: dalle ore 21.00 alle ore 24.00, utilizzabile da entrambe le associazioni, previo accordo tra le parti, per attività di divulgazione, informazione, sensibilizzazione e per iniziative di interesse collettivo coerenti con le finalità dell'avviso;
 - l'obbligo, in capo all'associazione che in sede di domanda dichiara un utilizzo prevalente dei locali (in termini di maggior numero di giornate e/o ore complessive), di provvedere all'intestazione delle utenze prima dell'effettiva disponibilità degli spazi;
 - la previsione che, in caso di utilizzo equivalente tra le associazioni (pari numero complessivo di giornate e/o ore richieste), l'Amministrazione individui il soggetto tenuto all'intestazione delle utenze sulla base del criterio del maggior numero di soci regolarmente iscritti alla data di presentazione della domanda;
 - la ripartizione dei costi delle utenze tra le associazioni in misura percentuale, proporzionalmente all'orario di utilizzo dell'immobile come definito in sede di domanda o sulla base di eventuale successivo accordo formalizzato tra le parti.
- 4) di stabilire che l'avviso pubblico disciplini:
- i requisiti richiesti per la partecipazione (iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, requisiti di moralità e capacità organizzativa);
 - le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
 - gli obblighi del soggetto affidatario, tra cui l'uso condiviso e non esclusivo dei locali, la gestione degli spazi secondo le finalità dell'avviso, la rendicontazione delle attività svolte,
- 5) di dare mandato al Responsabile del 1° Settore di predisporre tutti gli atti relativi alla pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di proposte progettuali e alla stipula della convenzione.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 allo scopo di accelerare tutte le necessarie fasi per la pubblicazione del bando, l'espletamento della procedura selettiva e la conseguente sottoscrizione della convenzione con il soggetto aggiudicatario del bando stesso.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 24 del 19/03/2026

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

LA SINDACA
VECCHI ALICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Perrone Luigi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
